Sent. n. 43/2026 pubbl. il 03/11/2026
Cron. n. : 2023/2026
Rep. n. 57/2026 del 03/11/2026

N. 16/2026 Lig. Contr.

AP = 3 NOV. 2026

Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Adriana Cavoletti

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 270 CCII

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Raffaele Agostini	**Presidente**
dott.ssa Francesca Calagna	**Giudice.**
dott.ssa Noemi Martini	**Giudice rel.**

nel procedimento n. 59-1/2025 p.u., avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio ai sensi degli artt. 66 e 268 e ss. del d.lgs. n. 14/2019,

PROMOSSO DA:

GIUSEPPE TRAINI (C.F. TRNGPP59A05C321S), nato a Castignano il 5 gennaio 1959

LUISA FERIOZZI (C.F. FRZLSU63D61C877Q), nata a Colli del Tronto il 21 aprile 1963

entrambi assistiti nella predisposizione del ricorso dalla dott.ssa Sara Pulcini

- RICORRENTI –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

letto il ricorso depositato in data 27 ottobre 2026, con il quale i coniugi GIUSEPPE TRAINI e LUISA FERIOZZI hanno chiesto l'apertura della liquidazione controllata dei rispettivi patrimoni, in forma familiare, ai sensi dell'art. 66 CCII;

Firmato Da: RAFFAELE AGOSTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1691d223356cf9702d25b9e2a0a83e19
Firmato Da: NOEMI MARTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7f740d1b5ba2aa699998466aaa73b98f8c
Firmato Da: CAVOLETTI ADRIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3426d00db289030e82eefa8e70b9f353

letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'Organismo di composizione della crisi, dott. Simone Damiani, il quale ha esaminato la situazione personale, reddituale, patrimoniale e debitoria dei ricorrenti, espletato le verifiche descritte nella relazione ed espresso una valutazione positiva in ordine alla completezza e all'attendibilità della documentazione, nonché alla sussistenza delle condizioni per l'apertura della procedura;

ritenuta la **competenza territoriale** di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII, in ragione della residenza e del domicilio dei ricorrenti [Castel di Lama (AP), via degli Ulivi n. 5];

rilevato, quanto al **presupposto soggettivo**, che i ricorrenti sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata dei rispettivi patrimoni, non essendo assoggettabili alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, ai sensi degli artt. 65, comma 1, 2, comma 1, lett. c), e 268, comma 1, CCII; in particolare, GIUSEPPE TRAINI, già imprenditore individuale, è attualmente pensionato, mentre LUISA FERIOZZI svolge attività di lavoro dipendente presso la TRAINI ECOSERVICES S.R.L., come risulta dalla documentazione depositata;

rilevato che sussistono i presupposti per la trattazione della domanda in forma familiare ai sensi degli artt. 65, comma 1, 66, 2, comma 1, lett. c), e 268, comma 1, CCII, atteso che i ricorrenti sono coniugi e che dalla documentazione emerge la sostanziale connessione delle rispettive esposizioni debitorie: l'indebitamento di GIUSEPPE TRAINI trae origine principalmente dalla pregressa attività imprenditoriale, mentre quello di LUISA FERIOZZI deriva prevalentemente dalle garanzie personali e reali prestate in relazione alle esposizioni del coniuge; la domanda può, pertanto, essere trattata nell'ambito di un'unica procedura familiare, ferma restando la separazione delle masse attive e passive riferibili a ciascun debitore, secondo quanto previsto dall'art. 66 CCII;

ritenuta, altresì, la sussistenza del **presupposto oggettivo** dello stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, atteso che, come attestato dal professionista nominato e documentato dagli allegati al ricorso, i debitori non sono più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni mediante le risorse patrimoniali e reddituali disponibili; in particolare, l'esposizione debitoria complessiva ammonta **ad euro 4.238.906,08** [di cui € 3.705.131,38 riferibili a GIUSEPPE TRAINI, costituiti da crediti assistiti da garanzia ipotecaria per € 2.755.963,70, crediti indicati come privilegiati per € 347.638,57 e crediti chirografari per € 601.529,11, ed € 533.774,70 riferibili a LUISA FERIOZZI, costituiti da crediti indicati come privilegiati per € 46.724,28 e crediti chirografari per € 487.050,42, questi ultimi connessi anche alle garanzie prestate in relazione alle obbligazioni assunte dal coniuge]; a fronte di tale esposizione, la relazione dell'OCC indica le seguenti attività:

- un patrimonio immobiliare il cui valore di stima complessivo è indicato in € 700.000,00;

- disponibilità finanziarie e assicurative, nonché ulteriori attività specificamente censite, tra cui, per GIUSEPPE TRAINI, una polizza Zurich con valore di riscatto indicato in € 39.971,22 e una polizza UniCredit Unibonus per € 12.214,41 e, per LUISA FERIOZZI, una polizza Zurich del valore indicato in € 23.240,93, nonché fondi Zurich per complessivi € 23.420,93;

ritenuto che tali valori evidenzino una marcata incapienza patrimoniale rispetto all'esposizione debitoria complessiva, atteso che, a fronte di un indebitamento nominale superiore a € 4,2 milioni, l'attivo presumibilmente realizzabile risulta largamente insufficiente a consentire l'integrale soddisfacimento delle obbligazioni e che neppure la capacità reddituale corrente appare idonea a superare tale squilibrio;

Firmato Da: RAFFAELE AGOSTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1691d223356cf9702d25bfe2a0a83e19
Firmato Da: NOEMI MARTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7f740d1b5ba2aa6999846eaa73b98f8c
Firmato Da: CAVOLETTI ADRIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3426d0db2890030e82eefa8e70b9f353

rilevato che, a corredo della domanda, è stata prodotta la documentazione prevista dall'art. 39 CCII, ai sensi dell'art. 65, comma 2, CCII;

rilevato che la relazione particolareggiata allegata al ricorso, redatta dal gestore della crisi nominato dall'OCC, dà conto della verifica della completezza e dell'attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti e illustra adeguatamente la loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria; il gestore ha, altresì, reso l'attestazione prevista dall'art. 268, comma 3, CCII in ordine all'ammontare dell'attivo acquisibile da distribuire ai creditori;

ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

rilevato che i ricorrenti dichiarano di destinare alla liquidazione un attivo complessivamente quantificato in € 766.512,17 [costituito da € 700.000,00 quale valore di stima del compendio immobiliare, € 35.150,07 derivanti dalla liquidazione di titoli, € 4.962,10 per somme depositate sui conti correnti, € 10.800,00 mediante 36 rate mensili, € 8.400,00 corrispondenti alle tredicesime dei due coniugi per tre annualità ed € 7.200,00 per canoni di locazione riferiti a sei mesi];

rilevato, tuttavia, che la liquidazione controllata ha ad oggetto tutti i beni dei ricorrenti, con le esclusioni previste dall'art. 268, comma 4, CCII, relative ai crediti e ai beni impignorabili, nonché ai redditi nei limiti di quanto necessario al mantenimento, e determina lo spossessamento dei debitori; la domanda non integra, infatti, una proposta negoziale rivolta ai creditori per il tramite del Tribunale, bensì una dichiarazione unilaterale di messa a disposizione delle utilità liquidabili e di indicazione della quota di reddito eccedente il cosiddetto minimo vitale;

ritenuto che la determinazione della quota di reddito da riservare ai debitori per il mantenimento proprio e della famiglia non debba essere effettuata nella sentenza di apertura, non essendo tale statuizione prevista dall'art. 270 CCII, ma sia riservata al giudice delegato, come desumibile dall'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, in coerenza con la disciplina della liquidazione giudiziale di cui all'art. 146 CCII; a tal fine, il liquidatore presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da una relazione analitica sulla necessità e congruità delle spese indicate dai ricorrenti per il mantenimento proprio e della famiglia, recante altresì il calcolo dell'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare;

ritenuto, altresì, che ogni valutazione sulla sussistenza delle preclusioni di cui agli artt. 280 e 282, comma 2, CCII debba essere riservata alla fase successiva all'apertura della procedura, non assumendo rilievo, ai fini dell'accesso alla liquidazione controllata, le condotte dei debitori e le cause del sovraindebitamento; la procedura di liquidazione del patrimonio, infatti, non costituisce di per sé un vantaggio per il richiedente, né presenta carattere premiale, sicché la sua apertura non può essere negata in ragione di circostanze soggettive riconducibili a una presunta negligenza o imprudenza nella causazione del sovraindebitamento; eventuali profili ostativi, ove sussistenti e rilevanti, saranno valutati nella successiva fase dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII (in tal senso, Cass. n. 22074/2025);

ritenuto necessario un autonomo approfondimento in ordine al compenso dell'OCC, avendo i debitori indicato nel ricorso spese complessivamente pari a € 80.103,44, di cui € 30.000,00 già corrisposti, in forza del preventivo sottoscritto per accettazione in data 4 agosto 2026; tale circostanza impone una puntuale verifica documentale da parte del liquidatore, tenuto conto dei criteri dettati dalla circolare di questo Tribunale del 9 luglio 2026, secondo cui, qualora il compenso dell'OCC sia stato corrisposto anteriormente all'apertura della procedura, integralmente o mediante acconti di importo non irrilevante, le somme versate devono essere scomputate dal compenso

Firmato Da: RAFFAELE AGOSTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1691d223356cf9702d25b9e2a0a83e19
Firmato Da: NOEMI MARTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7f740d1b5ba2aa699984 6eaa73b98f8c
Firmato Da: CAVOLETTI ADRIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3426d0db289030e82eefa8e70b9f353

complessivamente dovuto in caso di conferma del gestore nelle funzioni di liquidatore; qualora venga invece nominato un professionista diverso, occorre verificare l'entità dei pagamenti anteriormente eseguiti e, in presenza di somme significative o eccessive, valutare la sussistenza dei presupposti per richiederne, anche in via giudiziale, la restituzione totale o parziale, trattandosi di compenso non ancora definitivamente determinato nel suo ammontare;

ritenuto, pertanto, che il liquidatore debba acquisire la relativa documentazione contabile e bancaria, verificare l'effettività dei pagamenti, la data di esecuzione, il beneficiario, il titolo e l'imputazione dei singoli versamenti e assumere, all'esito, le iniziative conseguenti, in conformità alla citata circolare;

ritenuto che l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'apertura della presente procedura in ordine alla sospensione o all'improseguibilità delle esecuzioni individuali, mobiliari o immobiliari, pendenti nei confronti dei ricorrenti debba essere rimessa al competente giudice dell'esecuzione;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, con la sentenza che dispone l'apertura della liquidazione controllata il Tribunale "*nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale*"

ritenuto di nominare nelle funzioni di liquidatore il dott. **CASTAGNA MASSIMILIANO (CSTMSM66L04E783N)**;

ritenuto, infine, che l'art. 6, lett. a), CCII prevede espressamente la prededucibilità delle spese e dei compensi per le prestazioni rese dall'OCC, senza estendere tale previsione ai compensi degli altri professionisti che abbiano assistito i ricorrenti nella predisposizione o nella presentazione della domanda; in assenza di un'ulteriore disposizione espressa attributiva della prededuzione, e considerato che il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC, senza necessità dell'intervento di un avvocato o di un consulente, il liquidatore dovrà attenersi a tale criterio nella formazione dello stato passivo e nell'esecuzione dei pagamenti; quanto al compenso dell'OCC, la cui liquidazione compete al giudice al termine della procedura, dopo l'approvazione del rendiconto e in via unitaria per le attività svolte nelle fasi *ante* e *post* apertura, si ritiene opportuno invitare il liquidatore a non inserire nello stato passivo l'importo preventivato e a procedere, invece, al relativo accantonamento in attesa della liquidazione;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO,

in composizione collegiale, nel procedimento unitario n. 10-1/2025, r.g.p.u., così provvede:

visto l'art. 270 del d.lgs. n. 14/2019,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, in forma familiare, nei confronti di **GIUSEPPE TRAINI** (C.F. TRNGPP59A05C321S), nato a Castignano il 5 gennaio 1959, e **LUISA FERIOZZI** (C.F. FRZLSU63D61C877Q), nata a Colli del Tronto il 21 aprile 1963, ferma restando la separazione delle rispettive masse attive e passive;

Firmato Da: RAFFAELE AGOSTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1691d223356cf9702d25b1e2a0a83e19
Firmato Da: NOEMI MARTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7f740d1b5ba2aa6999846eaa73b96f8c
Firmato Da: CAVOLETTI ADRIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3426d0db289030e82eefa8e70b9f353

NOMINA

Giudice Delegato la **dott.ssa Noemi Martini;**

NOMINA

Liquidatore il **dott. CASTAGNA MASSIMILIANO;**

ORDINA

ai ricorrenti di depositare, **entro sette giorni** dalla notificazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su beni in possesso dei ricorrenti il **termine perentorio di giorni 90** dalla notificazione della presente sentenza per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo che sarà loro comunicato, le domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di **consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore tutti i beni facenti parte del patrimonio** oggetto di liquidazione;

RIMETTE

al giudice delegato la determinazione, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, della quota di reddito che i debitori potranno trattenere per il mantenimento proprio e della famiglia;

DÀ ATTO

che, ai sensi degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII, dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione esecutiva o cautelare individuale, anche per crediti maturati durante la procedura, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di **GIUSEPPE TRAINI** e **LUISA FERIOZZI;**

DISPONE

che il liquidatore:

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e notifichi loro la sentenza, indicando il proprio indirizzo PEC per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo, di rivendicazione e di restituzione;

- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, formi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma relativo ai tempi e alle modalità della liquidazione, depositandolo in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

Firmato Da: RAFFAELE AGOSTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1691d223356cf9702d25bfe2a0a83e19
Firmato Da: NOEMI MARTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7f740d1b5ba2aa6999846eaa73b9818c
Firmato Da: CAVOLETTI ADRIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3426d0db289030e82eefa8e70b9f353

- **entro 45** giorni dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande di ammissione al passivo, di rivendicazione e di restituzione, avvii il procedimento di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- decorso il termine per la presentazione delle domande, predisponga il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII e lo comunichi agli interessati; lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo, unitamente alla prova della notificazione ai creditori, e comunicato ai sensi dell'art. 273, comma 3, CCII; con il deposito, lo stato passivo acquista efficacia esecutiva e avverso di esso può essere proposto reclamo al giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCII, con atto per il quale sono necessari l'assistenza di un difensore e il conferimento della procura alle liti;

- nella liquidazione del patrimonio e nella formazione dello stato passivo, si attenga, quanto ai crediti prededucibili, all'art. 6, lett. a), CCII, che riconosce espressamente tale natura alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, senza prevederla per i compensi degli altri professionisti che abbiano assistito i ricorrenti nella predisposizione o nella presentazione della domanda; in assenza di un'ulteriore disposizione espressa attributiva della prededuzione, consideri che l'art. 275-*bis* CCII disciplina la distribuzione e non attribuisce natura prededucibile ai crediti, riferendosi, in ogni caso, ai «crediti posteriori», e che la domanda può essere presentata personalmente dai debitori con l'assistenza dell'OCC;

- quanto al **compenso spettante all'OCC**, accantoni la somma corrispondente, tenuto conto dell'eventuale accordo preventivamente raggiunto con i debitori, in attesa della liquidazione da effettuarsi al termine dell'attività liquidatoria;

- terminata la liquidazione dei beni compresi nel patrimonio e, in ogni caso, decorso il termine di tre anni dalla data di apertura, presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCII;

- qualora accerti l'impossibilità di acquisire ulteriore attivo da distribuire, ai sensi dell'art. 272, comma 3, CCII, esegua senza indugio gli adempimenti propedeutici alla chiusura, anche prima del decorso del termine triennale;

- completato il riparto tra i creditori, richieda al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

- entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, corredato dal conto della gestione e dall'estratto del conto corrente della procedura, specificando altresì:

a) se ciascun ricorrente cooperi al regolare, efficace e proficuo svolgimento della procedura, senza ritardarne l'andamento e fornendo tutte le informazioni utili e la documentazione necessaria;

b) ogni ulteriore circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII.

Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori e ai creditori.

Firmato Da: RAFFAELE AGOSTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1691d223356cd9702d25b1e2a0a83e19
Firmato Da: NOEMI MARTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7f740d1b5ba2aa6999846eaa73b98f8c
Firmato Da: CAVOLETTI ADRIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 34260d0b289030e82eefa8e70b9f353

DISPONE

che il liquidatore verifichi l'effettivo ammontare delle somme già corrisposte dai ricorrenti all'OCC, indicate nel ricorso in € 30.000,00, acquisendo la relativa documentazione contabile e bancaria e accertando la data, il beneficiario, il titolo e l'imputazione di ciascun versamento;

dispone che, all'esito delle verifiche, il liquidatore valuti, in conformità ai criteri indicati nella circolare del Tribunale di Ascoli Piceno del 9 luglio 2026, la sussistenza dei presupposti per il recupero, anche in via giudiziale, totale o parziale, delle somme già corrisposte, tenuto conto della circostanza che le funzioni di liquidatore sono state conferite a soggetto diverso dal precedente gestore della crisi, riferendo al Giudice Delegato in ordine agli accertamenti compiuti e alle iniziative assunte;

DISPONE ALTRESÌ

che il Liquidatore verifichi la riferibilità, diretta o indiretta, ai ricorrenti dell'impresa TRAINI ECOSERVICES S.R.L., indicata quale datrice di lavoro della ricorrente LUISA FERIOZZI, tenuto conto dell'omonimia, accertandone la titolarità, l'assetto proprietario e gli eventuali rapporti economici e patrimoniali intercorrenti tra detta impresa e ciascuno dei ricorrenti, riferendone al Giudice Delegato;

DISPONE

che, **a cura del liquidatore**, la presente sentenza **sia pubblicata sul sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno** e **nel registro delle imprese**, nonché **notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.** L'esecuzione di tali adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

DISPONE

La prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore, all'OCC e alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari.

Ascoli Piceno, camera di consiglio del 30 ottobre 2026

IL GIUDICE REL.
DOTT.SSA NOEMI MARTINI

IL PRESIDENTE
DOTT. RAFFAELE AGOSTINI

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Trasmessa copia autentica per la Registrazione
Ascoli Piceno, - 3 NOV. 2026
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Adriana Cavoletti

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
DISPOSTE COMUNICAZIONI
Ascoli Piceno, - 3 NOV. 2026
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Adriana Cavoletti

Firmato Da: RAFFAELE AGOSTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1691d223356cf9702d25b1e2a0a83e19
Firmato Da: NOEMI MARTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7f740d1b5ba2aa6999646eaa73b98f8c
Firmato Da: CAVOLETTI ADRIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3426d0db289030e82eefa8e070b9f353